

SUPSI

Direttive relative alla procedura di ammissione alla Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità

Anno accademico 2022/2023

Capitolo 1: Disposizioni generali

1. La Direzione del DFA prevede un numero limitato di posti di formazione.
2. La procedura di ammissione ha lo scopo di verificare le attitudini di sviluppo professionale dei candidati¹. Per la selezione è applicata una procedura suddivisa in tre fasi:
 - a. Domanda di ammissione
 - b. Valutazione, che comprende:
 - un esame scritto online;
 - l'eventuale verifica della padronanza della lingua italiana;
 - un esame orale.
 - c. Conferma di iscrizione.
3. Le decisioni rese durante la procedura di ammissione sono di competenza della Commissione di ammissione designata dalla Direzione del DFA.
4. Le scadenze e tutte le informazioni utili ai candidati sono pubblicate sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
5. Il Dipartimento utilizza la posta elettronica per le comunicazioni ai candidati.
6. Ai candidati è consigliato l'uso della Posta A plus (dalla Svizzera) e la posta raccomandata (dall'estero) per l'invio di documenti al Dipartimento e per comunicazioni inerenti il contenzioso, per poterne garantire la tracciabilità.

Capitolo 2: Domanda di ammissione

La fase relativa alla domanda di ammissione ha come scopo la verifica formale della corrispondenza dei titoli del candidato ai requisiti di ammissione alla formazione.

1. In questa fase il candidato compila la domanda di ammissione online attraverso il Portale studenti accessibile dal sito istituzionale SUPSI, effettua il pagamento online della relativa tassa, raccoglie e invia per posta tutti i documenti richiesti. La procedura online riporta le istruzioni per la compilazione del modulo, per il pagamento della tassa prelevata con la domanda di ammissione e per l'invio degli allegati.
2. Per completare la domanda di ammissione online è d'obbligo l'invio per posta, entro 5 giorni lavorativi, dalla domanda di ammissione dei seguenti documenti:
 - a. fotocopia del titolo valido per l'ammissione o attestato di frequenza dell'Università per coloro che non lo hanno ancora conseguito.
Se al momento della domanda di ammissione il titolo di studio valido per l'ammissione non è ancora stato conseguito il termine ultimo di inoltra è il **1 settembre 2022**.
I candidati che difendono la tesi relativa al titolo valido per l'ammissione devono dare conferma dell'avvenuta consegna della tesi con approvazione da parte dell'ateneo entro il **1 settembre 2022** e dell'avvenuta discussione con successo tramite invio del titolo o di un attestato sostitutivo entro il **31 dicembre 2022** (in entrambi i casi fa stato la data del timbro postale);
 - b. fotocopia dell'estratto del casellario giudiziale con validità 6 mesi dalla data di rilascio. Se residente in Svizzera da meno di 6 mesi o non residente, si richiede il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dall'autorità estera con validità 6 mesi dalla data di rilascio;

¹ Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal genere.

- c. elenco ufficiale degli esami con le valutazioni e con i relativi crediti già conseguiti a livello universitario. Il documento deve essere rilasciato dall'università oppure deve essere stampato dal proprio profilo utente dal sito dell'università; non si accettano autodichiarazioni. Laddove disponibile deve essere allegato anche il Piano degli studi;
- d. fotocopia della copertina, indice e Abstract del lavoro di diploma Bachelor/Master (se disponibili);
- e. scheda con la quale il candidato dichiara i moduli già conseguiti o che intende conseguire che coprono gli ambiti richiesti (scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>). Gli ambiti di formazione universitaria richiesti sono descritti nel documento *Ambiti di formazione universitaria richiesti per disciplina per l'ammissione al Diploma*, scaricabile dal sito <http://www.supsi.ch/dfa>;
- f. per i candidati all'insegnamento del francese, inglese, tedesco e spagnolo, un attestato che certifichi la conoscenza della lingua a livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Se non ancora disponibile, il certificato di competenza linguistica C1 deve essere inoltrato entro l'inizio della formazione (1. settembre) (fa stato la data del timbro postale), mentre il certificato di competenza linguistica C2 deve essere inoltrato entro la fine della formazione.
- g. curriculum vitae, con particolare riferimento al percorso educativo e formativo completo (con indicazione esaustiva degli istituti frequentati a partire dalla scuola dell'obbligo, data e luogo del conseguimento del titolo);
- h. lettera di motivazione;
- i. rapporto del Direttore di sede, qualora avesse svolto per almeno un anno un'esperienza professionale sotto forma di incarico nelle scuole pubbliche del Cantone Ticino e/o nelle scuole di maturità (secondario II) Svizzere.

3. Il candidato che produce documenti non conformi oppure che non produce tutti i documenti richiesti nel termine pubblicato (fa stato la data del timbro postale), viene escluso dalla procedura di ammissione.

4. La Commissione di ammissione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni e delucidazioni al fine di chiarire l'ammissibilità in eventuali casi dubbi.
5. Al termine di questa prima fase, i candidati sono informati dell'esito della domanda di ammissione, ossia:
 - a. **ammissibile**: la procedura prosegue;
 - b. **ammissibile con riserva** di superamento dell'esame complementare di italiano. La procedura prosegue;
 - c. **non ammissibile**: la domanda di ammissione è rifiutata e la procedura si interrompe. Il candidato può ripetere la procedura di ammissione negli anni successivi, senza vincoli.

Capitolo 3: Esame scritto e esame complementare di italiano

1. I candidati dichiarati ammissibili accedono all'esame scritto online.
2. I candidati dichiarati ammissibili con riserva accedono all'esame scritto online e all'esame complementare di italiano.
3. L'esame scritto online comprende un quesito generale e due quesiti disciplinari per la disciplina postulata. I dettagli relativi all'esame sono pubblicati nelle *Linee guida per i candidati*, disponibili sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
4. I dettagli relativi all'eventuale esame complementare di italiano sono pubblicati nel documento *Esame complementare per la conoscenza della lingua italiana* pubblicata sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
5. Scaduto il tempo previsto per l'esame online non è più possibile caricare l'esame sulla piattaforma iCorsi².
6. In caso di mancata consegna dell'esame online sulla piattaforma iCorsi entro il termine stabilito e/o nel formato richiesto la procedura di ammissione si interrompe.

² Durante la procedura di ammissione vengono forniti il link e la password unitamente alle istruzioni di accesso alla piattaforma iCorsi.

7. L'esame scritto online può essere caricato una sola volta sulla piattaforma iCorsi. Non sono accettate altre modalità di consegna.
8. Il candidato che, per questioni di salute, non è in condizioni di svolgere l'esame scritto online deve comunicarlo il prima possibile all'indirizzo e-mail dfa.diplomasms@supsi.ch. In tal caso è necessario presentare un certificato medico entro i 7 giorni successivi alla data dell'esame. Per questi candidati sarà stabilita, nel limite del possibile, una modalità di recupero dello stesso.
9. All'inizio dell'esame complementare di italiano, i candidati devono produrre un documento di identità valido, munito di fotografia.
10. In caso di mancata presenza all'esame complementare di italiano la procedura di ammissione si interrompe.
11. In caso di inadempienze, si procede all'esclusione del candidato dall'esame complementare di italiano e la procedura di ammissione si interrompe. Sono considerate inadempienze il ritardo rispetto all'orario d'inizio dell'esame, la mancata presentazione di un documento di identità valido, l'utilizzo di materiale non esplicitamente consentito, il disturbo allo svolgimento dell'esame, le comunicazioni tra candidati durante l'esame, la copiatura e tutte le altre fattispecie non compatibili con lo svolgimento di un esame individuale.
12. In caso di consegna in bianco a una o più domande d'esame la procedura di ammissione si interrompe.
13. In caso di ottenimento di un punteggio 0 in uno o più criteri di valutazione la procedura di ammissione si interrompe.
14. L'esame scritto online viene sottoposto a verifica antiplagio tramite il software Turnitin, che identifica contenuti non originali. In caso di plagio la procedura di ammissione si interrompe.
15. In caso di mancato superamento dell'esame complementare di italiano la procedura di ammissione si interrompe.
16. La Commissione di ammissione valuta l'esame scritto online e l'eventuale esame complementare di italiano e allestisce una graduatoria intermedia dandone comunicazione ai candidati.
17. La Direzione del DFA si riserva la possibilità di limitare proporzionalmente il numero degli esami orali in base al numero di posti effettivamente disponibili per la formazione.
18. I candidati in graduatoria intermedia la cui posizione non è superiore ai posti disponibili per l'esame orale accedono allo stesso.
19. Nel caso in cui la posizione in graduatoria è superiore ai posti disponibili per l'esame orale la procedura di ammissione si interrompe.

Capitolo 4: Esame orale

1. I candidati in graduatoria intermedia dopo l'esame scritto sostengono un esame orale suddiviso in una parte relativa alla motivazione verso la professione di insegnante e in una parte disciplinare. I dettagli relativi all'esame orale sono pubblicati nelle *Linee guida per i candidati*, pubblicati sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.
2. Al momento della registrazione per l'esame orale, i candidati devono produrre un documento di identità valido, munito di fotografia.
3. In caso di mancata presenza all'esame la procedura di ammissione si interrompe.
4. In caso di inadempienze, si procede all'esclusione del candidato dall'esame stesso e la procedura di ammissione si interrompe. Sono considerate inadempienze il ritardo rispetto all'orario d'inizio dell'esame, la mancata presentazione di un documento di identità valido, l'utilizzo di materiale non esplicitamente consentito, il disturbo allo svolgimento dell'esame, le comunicazioni tra candidati durante l'esame e tutte le altre fattispecie non compatibili con lo svolgimento di un esame individuale.
5. In caso di ottenimento di un punteggio 0 in uno o più criteri di valutazione la procedura di ammissione si interrompe.
6. Il candidato che, per questioni di salute, non è in condizioni di svolgere l'esame orale deve comunicarlo il prima possibile all'indirizzo e-mail dfa.diplomasms@supsi.ch. In tal caso è necessario presentare un certificato medico entro i 7 giorni successivi alla data dell'esame orale. Per questi candidati sarà stabilita, nel limite del possibile, una data di recupero dello stesso.

7. La Commissione di ammissione valuta l'esame orale, allestisce la graduatoria finale e ne dà comunicazione ai candidati.
8. In caso di numero di posti disponibili non sufficiente per ammettere tutti i candidati, sono applicabili i criteri preferenziali specificati nelle *Linee guida per i candidati*, pubblicati sul sito <http://www.supsi.ch/dfa>.

Capitolo 5: Conferma di iscrizione o non ammissione

1. Ai candidati che hanno superato la procedura di ammissione e sono ammessi alla formazione, è richiesto di:
 - a. confermare definitivamente la propria iscrizione tramite il modulo di conferma di iscrizione che nel frattempo hanno ricevuto dalla segreteria, e la produzione degli ulteriori documenti richiesti.
 - b. effettuare il pagamento della tassa semestrale di frequenza al corso e del contributo ai costi della formazione, importo che non sarà in alcun caso né dilazionabile, né rimborsabile (es. in caso di ritiro, di abbandono, di congedo, ecc.).
2. Non sono accettate iscrizioni pervenute dopo il termine indicato. Il mancato pagamento entro il termine fissato comporta la non ammissione alla formazione.
3. I candidati non ammessi possono ripetere la procedura di ammissione negli anni successivi, senza vincoli.

Capitolo 6: Contenzioso

Contro le decisioni della Commissione di ammissione è applicabile l'art. 22.1 cpv. 2 del *Regolamento della Formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità*.

Capitolo 7: Entrata in vigore

1. Le presenti direttive entrano in vigore e sono applicabili dalle ammissioni per l'anno accademico 2022/2023.
2. La versione precedente delle presenti direttive approvate a novembre 2020 sono abrogate.

Approvato dalla Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, novembre 2021

La Direttrice della Formazione di Base della SUPSI, Daniela Willi-Piezzi

Il Direttore del DFA, Alberto Piatti